



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Nr. 133 Reg. Delib. del 25/10/2022

<b>OGGETTO:</b>	<b>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO LENTREE' - PERNIGHERA E SURLOSASSO - BOGIA – 1° LOTTO, IN COMUNE DI VALVARRONE - ACCORDO INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO DEL PROVVEDIMENTO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 3), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II ED DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. COME STABILITI NELLA CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO” PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2020 – PROVVEDIMENTI</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue** addì **venticinque** del mese di **ottobre** alle ore **16:00** nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

<b>Nominativo</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
CANEPARI FABIO	Presidente	Si	
CODEGA ELIDE	Vice Presidente	Si	
BONAZZOLA MICHAEL	Assessore	Si	
COMBI ROBERTO	Assessore		Si
POMI DINO	Assessore	Si (*)	

Tot. 4      Tot. 1

Partecipa il Segretario

GIULIA VETRANO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

(\*) presente da remoto

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO LENTREE' - PERNIGHERA E SURLOSASSO - BOGIA – 1° LOTTO, IN COMUNE DI VALVARRONE - ACCORDO INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO DEL PROVVEDIMENTO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 3), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II ED DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. COME STABILITI NELLA CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO” PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2020 – PROVVEDIMENTI**

LA GIUNTA ESECUTIVA

**RICHIAMATI:**

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 40 del 11/03/2021 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi di carattere turistico-culturale e sociale per la messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario dismesso LENTREE'-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA nei Comune di Bellano e Valvarrone, predisposto dal professionista incaricato Ing. Arturo Luca Montanelli dello Studio ARDEA SRL di Lecco e pervenuto al protocollo n. 2579 del 11/03/2021, e comportante un quadro economico complessivo di € 994.000,00=, per il successivo inoltro a REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE per la richiesta di contributo;
- l’accordo attuativo approvato e sottoscritto in data 11/03/2021 tra la Comunità Montana, il Comune di Valvarrone e il Comune di Bellano, per la realizzazione degli interventi sopracitati e per la definizione degli oneri dei soggetti sottoscrittori;

VISTA la Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1 commi 2 e 12 della LR.9/2020 che autorizzano il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/3531 del 05/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica” e le seguenti D.G.R. che hanno aggiornato tale Programma:

- n. XI/3586 del 28 settembre 2020 “Variazioni di bilancio di previsione (D.LGS. 118/11 – L.R. 19/12 art. 1, comma 4) - 37° Provvedimento”;
- n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 “Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica”;

- n. XI/4381 del 03.03.2021 “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica”;

VISTE, inoltre:

- la D.G.R. n. XI/4198 del 18/01/2021 “Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso. Criteri e modalità per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020” con la quale stati definiti i criteri e le modalità per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020;
- la D.G.R. n. XI/5029 del 12/07/2021 “Piano Lombardia l.r. 9/2020 – ammissione a finanziamento degli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, definizione delle modalità di attuazione e di erogazione delle risorse (ai sensi della D.G.R. 4198 del 18 gennaio 2021)”;
- la D.G.R. n. XI/5332 del 04/10/2021 “Piano Lombardia L.R. 9/2020 – Incremento della dotazione finanziaria della d.g.r. 4198 del 18 gennaio 2021 e integrazione alla D.G.R. 5029/2021: ammissione a finanziamento di ulteriori interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”;
- la D.G.R. n. XI/5574 del 23/11/2021 “Piano Lombardia L.R. 9/2020 – Incremento della dotazione finanziaria della d.g.r. 4198 del 18 gennaio 2021 e integrazione alla D.G.R. 5029/2021: ammissione a finanziamento di ulteriori interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”;

VERIFICATO che, tra gli interventi di cui al punto precedente, rientra l’intervento denominato “*Sito Minerario Dismesso LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA in Comune di Valvarrone*” per un importo complessivo pari a € 994.000,00 (CUP C73D21001500007);

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 134 del 25/11/2021 di approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e Regione Lombardia per l’attuazione della misura “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO” prevista dalla Legge Regionale n. 9/2020 in relazione ai lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario denominato Lentree’- Pernighera e Surlosasso-Bogia in Comune di Valvarrone - 1° lotto;

VISTO inoltre il Decreto Dirigenziale n. 16433 del 29/11/2021 della D.G. Ambiente e Clima – identificativo n. 1424 – avente ad oggetto: “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO” PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2020 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO LENTREE’ – PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA – 1°LOTTO IN COMUNE DI VALVARRONE” – COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE – IMPEGNO PLURIENNALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI A € 189.773,28 SULL’ESERCIZIONE FINANZIARIO 2021 (CODICE CUP C73D21001500007)” con cui, tra l’altro, si demandava al competente dirigente il proseguo dell’iter mediante sottoscrizione della convenzione per l’attuazione di quanto previsto nei rispetto degli impegni delle parti;

CONSIDERATO CHE, la quota eccedente il contributo regionale dell’importo di € 894.000,00=, per la copertura dell’intervento ammonta a € 100.000,00= ed è coperto con fondi del Comune di Valvarrone;

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e Regione Lombardia per l'attuazione della misura "INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO" prevista dalla Legge Regionale n. 9/2020 in relazione ai lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario denominato Lentree'- Pernighera e Surlosasso-Bogia in Comune di Valvarrone - 1° lotto, in data 25/11/2021 e in data 03/12/2021;

CONSIDERATO che nell'Allegato A alla D.G.R. n. XI/5574 del 23.11.2021, nonché negli allegati alla convenzione richiamata nel Decreto n. 16433 succitato, sono stati individuati gli interventi relativi alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso da ammettere a finanziamento, con i relativi importi finanziati e i soggetti pubblici beneficiari, demandando, al competente dirigente della U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente della DG Ambiente e Clima, i successivi provvedimenti per l'assegnazione di tali finanziamenti;

CONSIDERATO infine che le suddette D.G.R. e la convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Comunità Montana:

- definiscono le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;
- stabiliscono che per l'attuazione degli interventi la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati medesimi e che le medesime Direzioni, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, verificano l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi – nel caso - alla ridefinizione del finanziamento regionale a valere sul Programma;
- stabiliscono che alle medesime Direzioni spetti il riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità 2021 e 2022 in coerenza con l'avanzamento dell'attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;

CONSIDERATO che la predetta convenzione prevede che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera sia il soggetto destinatario del contributo, a valere sulle risorse autonome regionali, e responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici ed assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante) ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che l'intervento di messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario dismesso in Località Lentrèe -1° lotto, in Comune di Valvarrone prevede attività di valorizzazione dei siti minerari dismessi già oggetto delle Concessioni Minerarie per la coltivazione di feldspati: - "Pernighera Surlosaggio Biogia" in Comune di Valvarrone (già Comune di Tremenico) (rif. Decreto regionale n. 753 del 23/01/2002) - "Lentrèe Nord Ovest" in Comune di Valvarrone (già Comune di Tremenico) e Vendrognò, oggi Comune di Bellano, (rif. Decreto regionale n. 754 del 23/01/2002) in Provincia di Lecco;

CONSIDERATO che come risulta dall'allegato C "DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI", alla convenzione tra Regione Lombardia e Comunità Montana del 03.12.2021, le due Concessioni Minerarie sopra citate sono confinanti e comprendenti lo stesso giacimento minerario, e che il progetto nella sua complessità considera, per la sua valorizzazione, le parti del sito minerario,

già comprese nelle concessioni minerarie sopra menzionate a titolo di parti oggetto di escavazione o come pertinenze, e più precisamente:

- la galleria e/o sue loro diramazioni al livello 762, ad oggi non più utilizzata, che verrà fisicamente separata, mediante cancelli e recinzioni, dal resto dei cantieri minerari attivi, escludendo qualsiasi interferenza tra i lavori minerari e l'attività turistica;
- il piazzale antistante i cantieri dismessi del filone minerari detto nelle Concessioni Minerarie "dell'Inzegneri" con la realizzazione di opere di messa in sicurezza dei versanti, e la realizzazione di volumi (a carattere temporaneo come per es. containers) in grado di ospitare servizi e biglietteria a servizio degli utenti;
- la riqualificazione delle piste di carreggio, la messa in sicurezza di alcuni fronti rocciosi in fregio alle stesse;
- il sistema dei sentieri esistenti;
- i fabbricati utilizzati dai minatori con la possibilità di riconvertirli con nuove funzioni a supporto dell'attività turistica;

DATO ATTO che tutti questi beni sono oggetto delle concessioni minerarie menzionate nella Convenzione di cui ai decreti regionali n. 753 e 754/2002 e sono state oggetto di un nuovo decreto di concessione mineraria emanato dalla Regione Lombardia con provvedimento di rinnovo del 16/03/2020, n. 3394 in favore di Italmineraria Srl;

VISTO che le predette gallerie vengono espressamente menzionate e fatte oggetto di elaborati progettuali nel progetto di coltivazione pluriennale, allegato all'istanza 14/11/2018 a firma dell'Ing. Claudia Anselmi e del Geol. Cristian Adamoli della Protea Ingegneria Associati di Pasturo, come risulta dalla nota Regione Lombardia 28/02/2020 T1.2020.11200 avente ad oggetto il rinnovo della concessione mineraria, in vista della conferenza di servizi decisoria che ha portato al rilascio della stessa ad Italmineraria Srl e che nell'allegato A del provvedimento di concessione regionale costituito dalla relazione istruttoria e dal verbale della conferenza di servizi del 6/03/2020, è inoltre espressamente richiamata la delimitazione dell'ambito di concessione, ove l'attività mineraria non sarà più attiva. In particolare, nell'area ricompresa nel cantiere Inzegneri e in parte dei cantieri del Sassadura e Pernighera è prevista la possibilità di avviare il progetto di recupero ambientale ai sensi della L.R. 28/2009, in base alla quale è stato poi concesso il predetto finanziamento;

CONSIDERATO che la concessione mineraria è stata rilasciata per un ventennio a decorrere dal 30/07/2019 a Italmineraria Srl ai sensi del R.D. 1443/1927 per i predetti ambiti, inclusi quelli oggetto della valorizzazione di cui al progetto di recupero, al fine di rendere visitabili gli ambiti considerati;

RILEVATO che la presenza di due concessioni in capo ad Italmineraria Srl, peraltro recentemente rinnovate, consente alla stessa un uso esclusivo del sito minerario non solo sotto il profilo dello sfruttamento, ma anche in ordine all'intervento di recupero-messa in sicurezza e valorizzazione del medesimo, come da finalità ed oggetti individuate nella Convenzione tra Regione Lombardia e la Comunità Montana del 03/12/2021 in quanto, per effetto del rilascio delle concessioni minerarie si verifica il tipico uso esclusivo, sulla base di una concessione amministrativa;

VERIFICATO che in tale circostanza per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di intervento di cui sopra e per l'affidamento dei servizi di progettazione, la Stazione Appaltante, in applicazione dell'art. 63, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ricorre allo strumento della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del medesimo ove è espressamente

previsto che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando può essere usata, si riporta testualmente: “b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: (...) 3) la tutela di diritti esclusivi,(...). Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”;

VALUTATO che Italmineraria Srl vanta un diritto esclusivo sulla miniera, a seguito delle concessioni alla stessa rilasciate, rinnovate e/o intestate, la Comunità Montana applica pertanto l’art. 63, comma 2, lett. b, n. 3) d.lgs. 50/2016, sia con riguardo all’esecuzione dei lavori, che sono fisicamente all’interno della miniera, e quindi concernente beni del quale Italmineraria Srl vanta la disponibilità esclusiva, in base al diritto assegnato alla stessa con la concessione mineraria regionale, diritto che può essere esercitato solo da Italmineraria srl (non essendo ipotizzabile la riassegnazione della concessione o il distacco della stessa, rispetto al concessionario al quale è attribuita, per vincolatività delle previsioni delle concessioni minerarie regionali), sia per quanto riguarda la progettazione poiché, come si evince dallo stesso verbale di conferenza di servizi e dai relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale delle concessioni minerarie rilasciate, la fase di recupero costituisce essa stessa attività mineraria e tra i diritti/obblighi del concessionario vi è l’attività di “recupero ambientale dell’area”;

DATO ATTO che con nota pec dell’08/03/2022, registrata al protocollo interno n. 2523 del 09/03/2022, Italmineraria Srl ha manifestato l’interesse all’affidamento dei lavori e della progettazione relativa alla convenzione 03/12/2021 sottoscritta tra R.L. e Comunità Montana ribadendo i propri diritti di esclusività, e che la Comunità Montana con nota prot. n. 6513 del 28/06/2022 ha comunicato, in qualità di Soggetto Attuatore, a Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima che, anche in ragione del diritto di esclusività connesso ai diritti minerari di sfruttamento del sottosuolo, sanciti dalle concessioni minerarie in essere rilasciate da Regione Lombardia D.G. Ambiente e Clima, avrebbe proceduto con l’attivazione delle procedure ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) punto 3), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed dell’art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., affinché al soggetto titolare dei diritti non pretermisibile, venga affidato quando comprenda, oltre ai lavori, anche le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, di acquisizione delle aree (compresi oneri di individuazione, frazionamento e cessione dei beni immobili necessari al Comune territorialmente competente), di coordinamento della sicurezza e direzione lavori sotto tutti i profili (architettonici, archeologici, paesaggistici, geologici, geotecnici, impiantistici, etc.), mentre rimangono a carico del Soggetto Attuatore le fasi di verifica e validazione, di controllo nonché di collaudo nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il tutto senza sovrapposizione con le competenze regionali rispetto alle previsioni di recupero minerario, a sensi della vigente legislazione in materia di miniere;

EVIDENZIATO che la fase inerente il progetto di fattibilità tecnica ed economica si è conclusa, con costi sostenuti da Comunità Montana, come da delibere di Giunta Esecutiva soprarichiamate, nonché come da determinazioni n. 3/83 dell’08/03/2021 e n. 3/343 del 29/10/2021 afferenti il conferimento di incarico medesimo ed integrazioni alla progettazione suddetta;

RICHIAMATA altresì la seguente corrispondenza intercorsa con Regione Lombardia, ove sono indicate condizioni dell’attuazione esecutiva dei lavori oggetto di contributo e precisamente:

- nota prot. n. 11862 del 15.11.2021 a firma del Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, relativamente alla proprietà e/o disponibilità delle aree ed immobili secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003;
- nota regionale prot. n. T1.2021.0046807 del 24.05.2021 di richiesta integrazioni;
- nota prot. n. 7638 del 22.07.2021 a firma del Presidente pro tempore della Comunità Montana, di trasmissione integrazioni a Regione Lombardia, con allegata la richiesta di parere monumentale ai sensi dell'art. 21 della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004, nonché della richiesta ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 146 della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii (giusta nota prot. n. 7624 del 22.07.2021);
- commento alle integrazioni dell'istanza per la valorizzazione per la miniera di Lentrèe dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca a firma dei Professori Andrea Zanchi e Stefano Zanchetta (registrato al protocollo n. 10891 del 19.10.2021 di Comunità Montana);
- nota prot. n. 10908 del 20.10.2021 di riscontro da parte di Comunità Montana al succitato Commento registrato al prot. n. 10891 del 19.10.2021;
- nota prot. n. 11030 del 22.10.2021 di Comunità Montana con la quale è stata trasmessa l'autorizzazione all'esecuzione delle opere, con prescrizioni, rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Milano presso il Ministero della Cultura, giusta nota prot. n. 26328-P del 22.10.2021;
- nota prot. n. 11378 del 2.11.2021 di Comunità Montana con la quale è stata trasmessa la documentazione geologica a supporto della progettazione, con precisazione di acquisizione delle aree a seguito della fase di progettazione definitiva;
- nota prot. n. 11496 del 04.11.2021 di Comunità Montana con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione sotto il profilo geologico ad integrazione del progetto di fattibilità sopra citato;

RAVVISTA la necessità di prevedere la sottoscrizione di un accordo integrativo e sostitutivo del provvedimento ex art. 11 L. 241/90 (di seguito accordo) ai fini dell'affidamento delle attività di progettazione ed esecuzione lavori;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n. 120 del 28/09/2022 di approvazione dello schema di accordo integrativo e sostitutivo del provvedimento ai fini dell'affidamento delle attività di progettazione ed esecuzione lavori ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera b) punto 3), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. come stabiliti nella convenzione per l'attuazione della misura "Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso" prevista dalla legge regionale n. 9/2020 - Lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario denominato Lentrèe' - Pernighera e Surlosasso - Bogia – 1° lotto, in Comune di Valvarrone, di cui alle delibere di giunta regionale n. xi/5029 del 12.07.2021 n. xi/5574 del 23.11.2021, nonché del decreto n. 16433 del 29.11.2021 D.G. Ambiente e Clima;

DATO atto che tale schema è stato condiviso con Italmineraria srl e che è stato definito il relativo testo dell'accordo oggetto della presente deliberazione;

RAVVISATA la necessità di approvare lo schema dell'accordo, così come condiviso con Italmineraria srl, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale per procedere alla formale sottoscrizione dello stesso;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ed espressi nelle forme di Legge

#### DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato schema di accordo integrativo e sostitutivo ai fini dell'affidamento delle attività di progettazione ed esecuzione lavori ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera b) punto 3), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come condiviso con Italmineraria srl e nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione per l'attuazione della misura "Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso" prevista dalla legge regionale n. 9/2020 - Lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario denominato Lentree' - Pernighera e Surlosasso - Bogia – 1° lotto, in Comune di Valvarrone, di cui alle delibere di giunta regionale n. xi/5029 del 12.07.2021 n. xi/5574 del 23.11.2021, nonché del decreto n. 16433 del 29.11.2021 D.G. Ambiente e Clima.
2. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione dell'accordo integrativo e sostitutivo sopracitato.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo *on line* per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell'accordo integrativo e sostitutivo sopracitato.

---

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO  
GIULIA VETRANO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*





**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA**

Proposta del **25/10/2022**

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO LENTREE' - PERNIGHERA E SURLOSASSO - BOGIA – 1° LOTTO, IN COMUNE DI VALVARRONE - ACCORDO INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO DEL PROVVEDIMENTO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 3), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II ED DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. COME STABILITI NELLA CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO” PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2020 – PROVVEDIMENTI**

**PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267**

**PARERE REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 25/10/2022

**IL RESPONSABILE  
Maroni Davide**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e  
s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA**

Nr. **133** Reg. Delib. del 25/10/2022

OGGETTO:	<b>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO LENTREE' - PERNIGHERA E SURLOSASSO - BOGIA – 1° LOTTO, IN COMUNE DI VALVARRONE - ACCORDO INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO DEL PROVVEDIMENTO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 3), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II ED DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. COME STABILITI NELLA CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO” PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2020 – PROVVEDIMENTI</b>
----------	--

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì 09/11/2022

**IL SEGRETARIO**

Vetrano Giulia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**ACCORDO INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO DEL PROVVEDIMENTO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 3), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II ED DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. COME STABILITI NELLA CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO” PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO LENTREE’ - PERNIGHERA E SURLOSASSO - BOGIA – 1° LOTTO, IN COMUNE DI VALVARRONE DI CUI ALLE DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/5029 del 12.07.2021 N. XI/5574 DEL 23.11.2021, NONCHE’ DEL DECRETO N. 16433 DEL 29.11.2021 D.G. AMBIENTE E CLIMA.**

**TRA**

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera con sede legale in via Fornace Merlo n. 2 – 23816 Barzio (LC) - (C.F. E P.IVA N. 014092110133) rappresentata dal Sig. Fabio Canepari in qualità di Presidente pro tempore,

**E**

Italmineraria Srl (C.F. 02128300791), con sede in Colorina (SO), via Provinciale, 183, in persona del legale rappresentate Camillo Carnazzola.

**Vista** la Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

**Preso atto** dell'articolo 1 commi 2 e 12 della LR.9/2020 che autorizzano il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

**Richiamata** la D.G.R. n. XI/3531 del 5/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica” e le seguenti D.G.R. che hanno aggiornato tale Programma:

- n. XI/3586 del 28 settembre 2020 “Variazioni di bilancio di previsione (D.LGS. 118/11 – L.R. 19/12 art. 1, comma 4) - 37° Provvedimento”;

- n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 “Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica”;
- n. XI/4381 del 03.03.2021 “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica”;

**Viste**, inoltre le DGR:

- n. XI/4198 del 18/01/2021 “Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso. Criteri e modalità per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020” con la quale stati definiti i criteri e le modalità per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020;
- n. XI/5029 del 12/07/2021 “Piano Lombardia l.r. 9/2020 – ammissione a finanziamento degli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, definizione delle modalità di attuazione e di erogazione delle risorse (ai sensi della D.G.R. 4198 del 18 gennaio 2021)”;
- n. XI/5332 del 04/10/2021 “Piano Lombardia L.R. 9/2020 – Incremento della dotazione finanziaria della d.g.r. 4198 del 18 gennaio 2021 e integrazione alla D.G.R. 5029/2021: ammissione a finanziamento di ulteriori interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”;
- n. XI/5574 del 23/11/2021 “Piano Lombardia L.R. 9/2020 – Incremento della dotazione finanziaria della d.g.r. 4198 del 18 gennaio 2021 e integrazione alla D.G.R. 5029/2021: ammissione a finanziamento di ulteriori interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”;
- DECRETO DIRIGENZIALE n. 16433 del 29.11.2021 della D.G. Ambiente e Clima – identificativo n. 1424 – avente ad oggetto. “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2020 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA – 1°LOTTO IN COMUNE DI VALVARRONE” – COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE – IMPEGNO PLURIENNALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI A € 189.773,28 SULL’ESERCIZIONE FINANZIARIO 2021 (CODICE CUP C73D21001500007)” con cui, tra l’altro, si demandava il dirigente a sottoscrivere la convenzione per l’attuazione di quanto previsto alle citate delibere con la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera;

**Visto** inoltre che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha sottoscritto, in forma digitale, con Regione Lombardia la convenzione per l’attuazione della misura “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2020 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA – 1°LOTTO IN

COMUNE DI VALVARRONE”, giuste pec in data 25.11.2022 prot. n. 12266 da Comunità Montana a Regione Lombardia e pec in data 3.12.2021 da Regione Lombardia a Comunità Montana;

**Considerato** che nei rispettivi “Allegato A” alle D.G.R. richiamate al punto precedente, nonché negli allegati richiamata alla convenzione sopracitata, sono stati individuati gli interventi sulla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso da ammettere a finanziamento, con i relativi importi finanziati e i soggetti pubblici beneficiari, demandando, al competente dirigente della U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell’Ambiente della DG Ambiente e Clima, a successivi provvedimenti l’assegnazione di tali finanziamenti;

**Considerato** infine che le suddette D.G.R. e la convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia (d’ora in avanti R.L.) e la Comunità Montana (d’ora in avanti C.M.):

- definiscono le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;

- stabiliscono che per l’attuazione degli interventi la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati medesimi e che le medesime Direzioni, anche attraverso l’acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, verificano l’assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi – nel caso - alla ridefinizione del finanziamento regionale a valere sul Programma;

- stabiliscono che alle medesime Direzioni spetti il riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità 2021 e 2022 in coerenza con l’avanzamento dell’attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;

**Rilevato** che le D.G.R. n. XI/5029 del 12.07.2021 e n. 5574 del 23/11/2021 prevedono per gli interventi di cui ai rispettivi Allegato A, tra le modalità di assegnazione, la sottoscrizione di una Convenzione con i beneficiari che definisca gli impegni delle Parti;

**Verificato** che, tra gli interventi di cui al punto precedente, rientra l’intervento denominato “*Sito Minerario Dismesso LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA in Comune di Valvarrone*” per un importo complessivo pari a € 994.000,00 (CUP C73D21001500007);

**Richiamata** la “*CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO” PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA – 1° LOTTO, IN COMUNE DI VALVARRONE*” sottoscritta tra Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima – U.O.

Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell’Ambiente e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in data 3/12/2021 prot. COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA – CMVVVER – 0012616;

**Considerato** che la predetta convenzione prevede che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera sia il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo, a valere sulle risorse autonome regionali, e responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici ed assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante) ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Rilevato** che l’intervento di *“messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario dismesso in Località Lentrèe –1° lotto, in Comune di Valvarrone”* prevede attività di valorizzazione dei siti minerari dismessi già oggetto delle Concessioni Minerarie per la coltivazione di feldspati: - *“Pernighera Surlosaggio Biogia”* in Comune di Valvarrone (già Comune di Tremenico) (rif. Decreto regionale n. 753 del 23/01/2002) - *“Lentrèe Nord Ovest”* in Comune di Valvarrone (già Comune di Tremenico) e Vendrogno, oggi Comune di Bellano, (rif. Decreto regionale n. 754 del 23/01/2002) in Provincia di Lecco.

**Considerato** che come risulta dall’allegato C *“DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI”*, alla convenzione tra R.L. e C.M. del 3.12.2021, le due Concessioni Minerarie sopra citate sono confinanti e comprendenti lo stesso giacimento minerario, e che il progetto nella sua complessità considera, per la sua valorizzazione le parti del sito minerario, già comprese nelle concessioni minerarie sopra menzionate a titolo di parti oggetto di escavazione o come pertinenze, e più precisamente:

- la galleria e/o sue loro diramazioni al livello 762 , ad oggi non più utilizzata, che verrà fisicamente separata, mediante cancelli e recinzioni, dal resto dei cantieri minerari attivi, escludendo qualsiasi interferenza tra i lavori minerari e l’attività turistica;
- il piazzale antistante i cantieri dismessi del filone minerari detto nelle Concessioni Minerarie *“dell’Inzegneri”* con la realizzazione di opere di messa in sicurezza dei versanti, e la realizzazione di volumi (a carattere temporaneo come per es. containers) in grado di ospitare servizi e biglietteria a servizio degli utenti;
- la riqualificazione delle piste di carreggio, la messa in sicurezza di alcuni fronti rocciosi in fregio alle stesse;
- il sistema dei sentieri esistenti;
- i fabbricati utilizzati dai minatori con la possibilità di riconvertirli con nuove funzioni a supporto dell’attività turistica.

Tutti questi beni sono oggetto delle concessioni minerarie menzionate nella Convenzione di cui ai decreti regionali n. 753 e 754/2002 e sono state oggetto di un nuovo decreto di concessione mineraria emanato dalla Regione Lombardia con provvedimento di rinnovo del 16/03/2020, n. 3394 in favore di Italmineraria Srl.

**Visto** che le predette gallerie vengono espressamente menzionate e fatte oggetto di elaborati progettuali nel progetto di coltivazione pluriennale, allegato all'istanza 14/11/2018 a firma dell'Ing. Claudia Anselmi e Geol. Cristian Adamoli della Protea Ingegneria Associati, come risulta dalla nota Regione Lombardia 28/02/2020 T1.2020.11200 avente ad oggetto il rinnovo della concessione mineraria, in vista della conferenza di servizi decisoria che ha portato al rilascio della stessa ad Italmineraria Srl e che nell'allegato A del provvedimento di concessione regionale costituito dalla relazione istruttoria e dal verbale della conferenza di servizi del 6/03/2020, è inoltre espressamente richiamata la delimitazione dell'ambito di concessione, ove l'attività mineraria non sarà più attiva. In particolare, nell'area ricompresa nel cantiere Inzegneri e in parte dei cantieri del Sassadura e Pernighera è prevista la possibilità di avviare il progetto di recupero ambientale ai sensi della L.R. 28/2009, in base alla quale è stato poi concesso il predetto finanziamento.

**Considerato** che la concessione mineraria è stata rilasciata per un ventennio a decorrere dal 30/07/2019 a Italmineraria Srl ai sensi del r.d. 1443/1927 per i predetti ambiti, inclusi quelli oggetto della valorizzazione di cui al progetto di recupero, al fine di rendere visitabili gli ambiti considerati.

**Rilevato** che la presenza di due concessioni in capo ad Italmineraria Srl, peraltro recentemente rinnovate, consente alla stessa un uso esclusivo del sito minerario non solo sotto il profilo dello sfruttamento, ma anche in ordine all'intervento di recupero-messa in sicurezza e valorizzazione del medesimo, come da finalità ed oggetti individuate nella Convenzione tra Regione Lombardia e la Comunità Montana del 3/12/2021 in quanto, per effetto del rilascio delle concessioni minerarie si verifica il tipico uso esclusivo, sulla base di una concessione amministrativa.

**Verificato** che in tale circostanza per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di intervento di cui sopra e per l'affidamento dei servizi di progettazione, la Stazione Appaltante, in applicazione dell'art. 63, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ricorre allo strumento della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del medesimo ove è espressamente previsto che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando può essere usata, si riporta testualmente: *"b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un*

*determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: (...) 3) la tutela di diritti esclusivi, (...).*

*Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto".*

**Valutato** che Italmineraria vanta un diritto esclusivo sulla miniera, a seguito delle concessioni alla stessa rilasciate, rinnovate e/o intestate, la C.M. applica pertanto l'art. 63, comma 2, lett. b, n. 3) d.lgs. 50/2016, sia con riguardo all'esecuzione dei lavori, che sono fisicamente all'interno della miniera, e quindi concernente beni del quale Italmineraria Srl vanta la disponibilità esclusiva, in base al diritto assegnato alla stessa con la concessione mineraria regionale, diritto che può essere esercitato solo da Italmineraria srl (non essendo ipotizzabile la riassegnazione della concessione o il distacco della stessa, rispetto al concessionario al quale è attribuita, per vincolatività delle previsioni delle concessioni minerarie regionali), sia per quanto riguarda la progettazione poiché, come si evince dallo stesso verbale di conferenza di servizi e dai relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale delle concessioni minerarie rilasciate, la fase di recupero costituisce essa stessa attività mineraria e tra i diritti/obblighi del concessionario vi è l'attività di "recupero ambientale dell'area".

**Visto** che con nota pec dell'8/03/2022 Italmineraria Srl (prot. n. 2523 del 9/03/2022 di C.M.) ha manifestato l'interesse all'affidamento dei lavori e della progettazione relativa alla convenzione 3/12/2021 sottoscritta tra R.L. e C.M. ribadendo i propri diritti di esclusività, e che la C.M. con nota prot. n. 6513 del 28/06/2022 ha comunicato in qualità di Soggetto Attuatore a Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima che, anche in ragione del diritto di esclusività connesso ai diritti minerari di sfruttamento del sottosuolo, sanciti dalle concessioni minerarie in essere rilasciate da Regione Lombardia D.G. Ambiente e Clima, che avrebbe proceduto con l'attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera b) punto 3), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed dell'art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., affinché al soggetto titolare dei diritti non pretermisibile, venga affidato quanto comprenda, oltre ai lavori, anche le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, di acquisizione delle aree (compresi oneri di individuazione, frazionamento e cessione dei beni immobili necessari al Comune territorialmente competente), di coordinamento della sicurezza e direzione lavori sotto tutti i profili (architettonici, archeologici, paesaggistici, geologici, geotecnici, impiantistici, etc.), mentre rimangono a carico del Soggetto Attuatore le fasi di verifica e validazione, di controllo nonché di collaudo nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il tutto



senza sovrapposizione con le competenze regionali rispetto alle previsioni di recupero minerario, a sensi della vigente legislazione in materia di miniere;

**Evidenziato** che la fase inerente il progetto di fattibilità tecnica ed economica si è concluso, con costi sostenuti da C.M. e si richiamano al riguardo la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 40 del 11.03.2021 della C.M., nonché le determinazioni n. 3/83 dell'8.03.2021 e n. 3/343 del 29.10.2021 afferenti in conferimento di incarico ed integrazioni alla progettazione suddetta;

**Richiamata** altresì la seguente corrispondenza intercorsa con Regione Lombardia, ove sono indicate condizioni dell'attuazione esecutiva dei lavori oggetto di contributo e precisamente:

- Nota prot. n. 11862 del 15.11.2021 a firma del Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, relativamente alla proprietà e/o disponibilità delle aree ed immobili secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003;
- Nota regionale prot. n. T1.2021.0046807 del 24.05.2021 di richiesta integrazioni;
- Nota prot. n. 7638 del 22.07.2021 a firma del Presidente pro tempore della Comunità Montana, di trasmissione integrazioni a Regione Lombardia, con allegata la richiesta di parere monumentale ai sensi dell'art. 21 della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004, nonché della richiesta ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 146 della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii (giusta nota prot. n. 7624 del 22.07.2021);
- Commento alle integrazioni dell'istanza per la valorizzazione per la miniera di Lentrèe dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca a firma dei Professori Andrea Zanchi e Stefano Zanchetta (registrato al protocollo n. 10891 del 19.10.2021 di Comunità Montana);
- Nota prot. n. 10908 del 20.10.2021 di riscontro da parte di Comunità Montana al succitato Commento registrato al prot. n. 10891 del 19.10.2021;
- Nota prot. n. 11030 del 22.10.2021 di Comunità Montana con la quale è stata trasmessa l'autorizzazione all'esecuzione delle opere, con prescrizioni, rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Milano presso il Ministero della Cultura, giusta nota prot. n. 26328-P del 22.10.2021;
- Nota prot. n. 11378 del 2.11.2021 di Comunità Montana con la quale è stata trasmessa la documentazione geologica a supporto della progettazione, con precisazione di acquisizione delle aree a seguito della fase di progettazione definitiva;
- Nota prot. n. 11496 del 04.11.2021 di Comunità Montana con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione sotto il profilo geologico ad integrazione del progetto di fattibilità sopra citato;

**Ferme** restando altresì le obbligazioni assunte da ITALMINERARIA srl nell'ambito delle concessioni minerarie rilasciate, rinnovate e/o intestate alla stessa, in premessa richiamate, su cui è riservata la competenza di Regione Lombardia;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO, CON IL PRESENTE ACCORDO INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 11 L. 241/90 (DI SEGUITO ACCORDO) AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente accordo. Nello specifico:

- Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, rispettivamente in data 29.11.2021 e 25.11.2021, versione firmata in forma digitale e registrata al protocollo di C.M. n. 16616 del 3.12.2021, e relativi progetti richiamati ed a seguenti allegati:
- Allegato A: Cronoprogramma allegato alla convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima – U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell’Ambiente e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in data 3/12/2021 prot. COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA - CMVVVER – 0012616 aggiornato come da nota COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA - CMVVVER - 0006513 – del 28/06/2022;
- Allegato B: Quadro Economico come allegato alla convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima – U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell’Ambiente e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in data 3/12/2021 prot. COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA - CMVVVER – 0012616;
- Allegato C: Descrizione degli interventi come allegato alla convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima – U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell’Ambiente e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in data 3/12/2021 prot. COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA - CMVVVER – 0012616;

Le parti danno atto che il cronoprogramma indicato nella nota Comunità Montana 28 giugno 2022 potrà essere fatto oggetto di opportuni adeguamenti con proroga dei termini finali ivi indicati in funzione della data di sottoscrizione del presente Accordo.

## **ART. 2- OGGETTO DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e Italmineraria Srl in ordine all'intervento di messa in sicurezza e valorizzazione del "Sito Minerario Dismesso LENTREE'-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA – 1° lotto" in Comune di Valvarrone (LC), con contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica" in premessa richiamati.

## **ART. 3- DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**

L'Accordo prevede i seguenti interventi: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO LENTREE'-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA – 1° LOTTO, per un totale pari a euro 994.000,00 (CUP C73D21001500007) come definito nell'allegato B e C alla convenzione sottoscritta in data 25.11.2021 e registrata in data 3.12.2021 al prot. n. 12616 della Comunità Montana.

## **ART. 4- RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI**

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera in qualità di soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici nonché Soggetto Attuatore (stazione appaltante) ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. affida alla società Italmineraria Srl le attività di realizzazione dei lavori di cui all'art. 3, anche per quanto concerne le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, di acquisizione delle aree (compresi oneri di individuazione, frazionamento e cessione dei beni immobili necessari al Comune territorialmente competente), di coordinamento della sicurezza e direzione lavori sotto tutti i profili (architettonici, archeologici, paesaggistici, geologici, geotecnici, impiantistici, etc.).

Rimangono a carico del Soggetto Attuatore le fasi di verifica e validazione, di controllo nonché di collaudo nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sono fatte salve le competenze regionali rispetto alle previsioni di recupero minerario, a sensi della vigente legislazione mineraria.

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera, una volta ricevuto l'importo stabilito da Regione Lombardia, e come da convenzione del 3.12.2021, ed in relazione ai contenuti del quadro economico all. 4) siglato dalle parti quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di euro 894.000,00 (diconsi euro ottocentonovantaquattromila/00)

inclusi IVA, oltre all'importo di €. 100.000,00 direttamente derivante dal contributo del soggetto beneficiario e già a disposizione della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera, e ciò con corresponsione degli importi che risulteranno dovuti ad Italmineraria Srl secondo l'allegato quadro economico, individuato all'allegato 4 al presente accordo – documento che in ogni caso verrà ritenuto parte integrante del presente atto e che sottoscritto dalla parti esse approvano in ogni sua voce e quantificazione, con prevalenza rispetto ad eventuali precedenti quadri economici allegati agli atti antecedenti.

Si rimanda all'articolo successivo (art. 6) per la espressa disciplina del quadro economico e tempistica di erogazione dei corrispettivi.

Italmineraria Srl si impegna a:

1. realizzare gli interventi nel rispetto del presente accordo nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
2. provvedere alla progettazione definitiva ed alla progettazione esecutiva di un primo stralcio funzionale, mediante conferimento di incarichi a professionisti (profili: architettonici, archeologici, paesaggistici, geologici, geotecnici, impiantistici, etc.), iscritti ai rispettivi albi e/o ordini professionali, in possesso di tutti i requisiti e competenze richieste per l'intervento ed alla trasmissione a Comunità Montana per le attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. La progettazione definitiva dell'intero progetto verrà predisposta tramite ulteriori stralci funzionali una volta predisposta la progettazione del primo stralcio sino al completamento dell'intero progetto; sarà onere di Italmineraria srl motivare gli stralci funzionali e condividerli anche ai fini del coordinamento delle tempistiche di attuazione con Regione Lombardia, ribadendo C.M. l'essenzialità dei termini richiamati nei decreti in premessa e nella convenzione tra C.M. e Regione Lombardia.
3. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni anche avvalendosi delle autorizzazioni già ottenute nella fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica curata da C.M.
4. provvedere all'acquisizione delle aree ed immobili necessari alla realizzazione delle opere, nei limiti della spesa di cui al rigo b5 del quadro economico allegato 4 al presente accordo, e con le seguenti modalità:
  - a) definizione degli accordi bonari per acquisizione delle aree (interne ed esterne, all'area delle Concessioni Minerarie, necessarie per l'installazione del cantiere e per la realizzazione dell'opera) ed immobili oggetto dell'intervento, con trasmissione degli accordi alla Comunità

Montana. Ai fini dell'acquisizione delle aree sopra indicate, considerato che a norma dell'art. 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2009, n. 3, l'approvazione del decreto di concessione mineraria rilasciato dalla Regione ad Italmineraria Srl equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, Italmineraria potrà esercitare ogni necessario potere espropriativo in qualità di concessionaria ai fini dell'adozione di tutti gli atti necessari ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la comunicazione ai proprietari dell'avvenuta approvazione del progetto, la determinazione provvisoria e definitiva delle indennità, la determinazione dello stato di consistenza, l'emanazione dei decreti di esproprio, l'immissione in possesso, il pagamento e il deposito delle indennità

b) predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per l'identificazione delle aree ed immobili (adempimenti catastali: aggiornamenti, frazionamenti, schede, ecc. ecc.) e cessione degli stessi a favore del Comune territorialmente competente ovvero Comune di Valvarrone e/o Comune di Bellano (rif. l'accordo attuativo approvato e sottoscritto in data 11/03/2021 tra la Comunità Montana, il Comune di Valvarrone e il Comune di Bellano), previa stipula di atto notarile che dovrà avvenire entro il 30.09.2023 e comunque prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione fatta salva l'assunzione del decreto di esproprio in favore dei predetti comuni come indicato alla precedente lett. a);

5. Provvedere alle attività di direzione lavori mediante conferimento di incarichi a professionisti (profili: architettonici, archeologici, paesaggistici, geologici, geotecnici, impiantistici, etc.), iscritti ai rispettivi albi e/o ordini professionali, in possesso di tutti i requisiti e competenze richieste per l'intervento ed alla trasmissione a Comunità Montana.

6. Garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato A allegato alla convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima – U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera in data 25.11.2021 (agli atti del 3/12/2021 prot. 0012616) ed aggiornato come da nota prot. n. 6513 del 28.06.2022 della Comunità Montana e, ove necessario, segnalare e motivare a Comunità Montana, la quale non potrà assumere alcuna determinazione se non con il positivo assenso di Regione Lombardia, gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da

mettere in atto per superarli. A tal fine, le tempistiche cui le parti fanno esclusivo riferimento, nei loro rapporti interni, sono declinati dalla combinata lettura degli allegati 2 e 4 al presente accordo.

7. Inizio dei lavori entro il termine inderogabile di 5 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale, e comunque in coerenza con il Cronoprogramma di cui all'Allegato C alla convenzione e della nota prot. n. 6513 del 28.06.2022 della Comunità Montana di riprogrammazione inviata a Regione Lombardia, e conclusione dei lavori con verbale di ultimazione dei lavori entro il termine inderogabile del 30.09.2023, fatta salva la sospensione dei lavori causata da questioni di sicurezza o eventi imprevisi e/o imprevedibili. C.M. ribadisce che l'inizio dei lavori entro il mese di novembre 2022 (per intero o per lotti stralci funzionali) è condizione vincolante per il proseguo della procedura prevista dalla convenzione in essere con RL, e dunque per l'attuazione del presente accordo.
8. Promuovere ogni attività idonea a rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione dei lavori e delle aree di cantiere, anche esterne all'ambito degli interventi sulla base di accordi di bonario componimento per l'occupazione delle aree;
9. programmare gli interventi in modo da consentire la regolare manutenzione nel tempo delle opere/interventi finanziati ed il mantenimento delle stesse per l'uso previsto;

La Comunità Montana si impegna:

- svolgere le attività di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel termine di 15 giorni dal deposito del relativo livello di progettazione, con conseguente approvazione dello stesso da parte della sua Giunta Esecutiva.

Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nel presente Accordo, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo, restando consapevoli della tassatività delle previsioni imposte dall'ente regionale;
- b) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

Le tempistiche e le fasi di esecuzione del presente Accordo sono stabilite dall'Allegato A: Cronoprogramma allegato alla convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima – U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera in data 25.11.2021 (agli atti del 3.12.2021

prot. 12616) aggiornato come da nota prot. n. 6513 del 28.06.2022 (all. 2) ed in base al quadro economico definito nello specifico dei rapporti tra le parti, per i rispettivi ruoli/competenze (all. 4) con le liquidazioni disciplinate dal successivo articolo 6 “QUADRO ECONOMICO E LIQUIDAZIONI”.

#### **ART. 5- REFERENTI OPERATIVI**

Italmineraria Srl provvederà a nominare e comunicare a C.M., entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a mezzo pec, i propri referenti operativi.

Il referente operativo per C.M. è il Responsabile del Settore Tecnico.

Resta inteso che la consultazione del referente regionale di cui alla convenzione tra R.L. e C.M. – Dirigente D.G. Ambiente e Clima - verrà effettuata congiuntamente dalle parti ove risultasse necessario ai fini del superamento di eventuali ostacoli che Italmineraria srl dovesse incontrare nell’attuazione del presente accordo, per interferenze con le concessioni minerarie di cui è titolare.

#### **ART. 6- QUADRO ECONOMICO E LIQUIDAZIONI**

Le parti fanno espressamente riferimento alle voci descrittive ed agli importi elencati nella tabella “quadro economico di riparto C.M-Italmineraria srl per i rispettivi ruoli e competenze” (all. 4) da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Detto quadro economico ammonta a un importo complessivo di euro 994.000,00 (diconsi euro novecentonovantaquattromila/00) comprensivo di IVA e oneri accessori, e rispetto ad esso le parti indicano alla colonna 3 dell’allegato 4 gli importi revisionati sulla base delle effettive necessità di progettazione, lavori ed annessi per giungere agli obiettivi.

Le parti danno atto altresì che, rispettivamente alla colonna 4 e 5 sono dettagliati gli importi per ciascuna delle voci principali e delle sue sottovoci distribuite per competenza esclusiva della Comunità Montana (colonna 4) e della Società Italmineraria srl (colonna 5).

Pertanto le quote alla colonna 4 non sono distribuibili o erogabili, poiché attengono allo svolgimento di funzioni istituzionali e di controllo riservate alla Comunità Montana e che le parti concordemente hanno deciso di riservare alla stessa.

In coerenza con il sopracitato quadro economico l’erogazione in favore di Italmineraria srl avverrà secondo le seguenti modalità / maturazioni e tempistiche:

fase	Importo / maturazione	termine
1.sottoscrizione accordo	200.000,00=*	10 giorni successivi alla sottoscrizione, in presenza della documentazione di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

2.Esecuzione lavori	Importo da definire nella fase di progettazione esecutiva, in seno al capitolato speciale d'appalto, che prevederà termini e forme di erogazione (ad es. acconti per stati di avanzamento validati nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e D.M. 49/2018), fermo restando la detrazione sul primo s.a.l. degli importi di cui alla riga 1) erogati*	Nei termini legislativi disciplinati dal Dlgs. 50/2016 e D.M. 49/2018 in seguito ad approvazione degli atti contabili
3. saldo	a rendicontazione, nel rispetto delle spese ammissibili e nei limiti delle singole voci di cui alla colonna 5 del quadro economico (all. 4),	60 giorni dalla data di approvazione della contabilità finale, della rendicontazione e del collaudo da parte della C.M.

Nel corso dell'esecuzione dell'accordo (Stati avanzamento lavori o nelle fasi di verifica dell'avanzamento dell'opera) e comunque entro e non oltre l'ultimazione degli interventi e di tutte le spese ad essi connesse, Italmineraria srl si impegna a trasmettere alla Comunità Montana i documenti contabili nel rispetto del D.M. 49/2018, nonché il quadro economico finale dell'intervento corredato di specifica rendicontazione delle spese sostenute in raccordo alle voci di cui al quadro economico (all. 4) colonna 5.

#### **ART. 7 - VARIANTI**

Si richiamano le norme di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., purchè le variazioni rientrino nei limiti economici di cui alla colonna 5 del quadro economico (all. 4), ciò in quanto nella presente fattispecie Italmineraria srl assume la fase progettuale oltre a quella esecutiva dei lavori. Nel rispetto del principio di parallelismo tra quanto stabilito tra R.L. e C.M. nella convenzione prot. n. 12616 del 3.12.2021, anche nei rapporti tra C.M. ed Italmineraria srl le economie conseguite a qualsiasi titolo sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate da Italmineraria srl nell'ambito degli interventi oggetto del presente Accordo o incluse, a norma di legge, nell'appalto effettuato.

#### **ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI**

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali Italmineraria Srl dovrà offrire la massima collaborazione.



Italmineraria Srl si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Beneficiario, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dal Beneficiario, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

Italmineraria srl, sotto la propria responsabilità, dichiara e comunque si impegna che i luoghi oggetto di ispezioni rientrano nella sua sfera di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, nonché essa ha effettuato ogni adempimento in materia di sicurezza e diminuzione del rischio, oltre che per il proprio personale dipendente, anche per gli ispettori, funzionari, autorità in visita ai siti, attrezzature ed impianti costituenti le proprie concessioni minerarie regionali.

A tal fine Italmineraria srl dichiara di avere in corso regolare polizza assicurativa RC-T con Compagnia GENERALI ITALIA SPA – polizza n. 270188509 stipulata il 18.04.2007 la cui validità dovrà essere mantenuta efficace per tutta la durata del rapporto. Italmineraria dovrà costituire garanzia fideiussoria ex art. 103 del Dlgs 50/2016 nella misura del 10% dell'importo dei lavori a base d'asta, in favore della CM ed avente ad oggetto l'attuazione della presente convenzione.

#### **ART. 9 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO**

Fermo restando il rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 4 Comunità Montana nel rispetto degli obiettivi ed adempimenti ad essi imposti da R.L. nella convenzione prot. n. 12616 del 3.12.2021 ha diritto di:

- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento, e a segnalare con sollecitudine al referente di Italmineraria srl ed al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive.

Si intendono richiamate, in caso di inadempimenti e/o ritardi ed in ogni caso per ogni evenienza nel periodo di efficacia del contratto, le norme di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e relativi regolamento attuativo, nonché del capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo.

#### **ART. 10 - VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL' ACCORDO**

Il presente Accordo è valido ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa attuazione dell'intervento ed effettuazione degli impegni assunti.

### **ART. 11 - COMUNICAZIONE**

Come stabilito nella Convenzione prot. n. 12616 del 3.12.2021 Italmineraria srl si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla DGR 3637/2020.

Tali adempimenti sono pertanto trasferiti a carico della Società Italmineraria srl con oneri ricompresi nelle quote di cui alla colonna 5 del quadro economico (all. 4) colonna 5 con particolare riferimento al rigo b.8.

### **ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente Accordo le parti designano congiuntamente tra i fori di competenza, quello di conclusione e di attuazione del presente Accordo, legato al Comune di Valvarrone (quindi: foro di Lecco e giurisdizione e TAR Milano).

### **ART. 13 - TRATTAMENTO DATI**

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dal presente Accordo non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Gli eventuali dati personali forniti verranno utilizzati dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino Riviera, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Fornace Merlo,2 – Barzio (Lc), PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it, Telefono: 0341 910144.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine.

I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall'Ente richiamate nel presente modello.

Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Studio Sigaudò Srl. all'indirizzo e-mail: [privacy@studiosigaudò.com](mailto:privacy@studiosigaudò.com).

L'informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito [www.valsassina.it](http://www.valsassina.it)

### **ART. 14 – NORMA DI CHIUSURA**

Si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti:

1. convenzione RL/CM e relativi allegati richiamati (prot. n. 12616 del 3.12.2021)
2. nota prot. n. 6513 del 28.06.2022 di Comunità Montana – riprogrammazione tempistiche;
3. pareri espressi dagli enti competenti: Comuni, Soprintendenza;

4. quadro economico di riparto C.M-Italmineraria srl per i rispettivi ruoli e competenze
5. copia polizza fideiussoria.

Barzio, 02/11/2022

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera Il Presidente Fabio Canepari	Italmineraria srl Il Legale Rappresentante Camillo Carnazzola
--	---

*Documento sottoscritto digitalmente*